

14/09/2000 - CCNL SUCCESSIVO AL CCNL 01/04/1999 – ART. 27

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SUCCESSIVO A QUELLO DELL'1.4.1999

A seguito del parere favorevole espresso, in data 28.7.2000, dal Comitato di Settore del comparto Regioni-Autonomie Locali sul testo dell'accordo relativo al CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 11 settembre 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, **il giorno 14 settembre 2000**, alle ore 17,30, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa (firmato)

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI		CONFEDERAZIONI SINDACALI	
CGIL-fp/Enti Locali	firmato	CGIL	firmato
CISL/FPS	firmato	CISL	firmato
UIL/ee.II	firmato	UIL	firmato
Coordinamento Sindacale Autonomo "Fiadel/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"	firmato	CONFESAL	firmato
DICCAP-Dipartimento Enti Locali Camere di commercio - Polizia Municipale (Fenal, Snalcc, Sulpm	firmato	CISAL	firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

(...)

Art.27

Norma per gli enti provvisti di Avvocatura

1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.

(...)